

## **Regolamento per l'elezione della componente interna del Collegio di Disciplina, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto di Ateneo**

### **Art. 1 Oggetto e mandato**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure elettorali per l'individuazione della componente elettiva interna del Collegio di Disciplina, ai sensi dell'art. 19, comma 3, secondo punto, dello Statuto, ovvero, di tre docenti in servizio e a tempo pieno presso l'Università di Parma, nel rispetto del principio della rappresentanza tra pari.
2. Con le medesime modalità sono individuati anche i membri supplenti.
3. Gli eletti restano in carica per un quadriennio a far tempo dalla data del decreto rettorale di nomina del Collegio. Ciascun componente non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.

### **Art. 2 Indizione, convocazione e rappresentanza da eleggere**

1. Almeno 120 giorni prima della scadenza del mandato del Collegio uscente, il Rettore indice con proprio decreto le elezioni per individuare i membri effettivi e i membri supplenti secondo la seguente ripartizione:
  - 1 membro effettivo e 1 membro supplente tra i professori di prima fascia;
  - 1 membro effettivo e 1 membro supplente tra i professori di seconda fascia;
  - 1 membro effettivo e 1 membro supplente tra i ricercatori a tempo indeterminato.
2. Le procedure elettorali si concludono almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Collegio uscente.
3. Il corpo elettorale s'intende convocato mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo del decreto di indizione delle elezioni; della pubblicazione è data specifica comunicazione tramite e.mail istituzionale a tutto il corpo docente.

### **Art. 3 Elettorato attivo**

1. L'elettorato attivo spetta, per ciascuna rappresentanza, a tutti i docenti in servizio presso l'Ateneo che, alla data fissata per lo svolgimento delle elezioni, rivestano, rispettivamente, la qualifica di professore di prima fascia; professore di seconda fascia; ricercatore.
2. L'elettorato attivo spetta anche a tutti i docenti in aspettativa, in congedo, in distacco e in comando.
3. Sono esclusi i docenti sospesi cautelativamente dal servizio, a seguito di procedimento penale o disciplinare.
4. L'elenco nominativo degli elettori, suddiviso per ciascuna categoria di appartenenza, è consultabile *on line* a partire da dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Entro il 5° giorno antecedente le elezioni, l'interessato può fare opposizione, mediante istanza rivolta al Rettore. Tale elenco è aggiornato fino al giorno precedente quello di svolgimento delle elezioni.

### **Art. 4 Elettorato passivo**

1. L'elettorato passivo spetta, per ciascuna rappresentanza, a tutti i docenti in servizio presso l'Università di Parma, che abbiano optato o che optino, in caso di elezione, per il tempo pieno, che siano a tempo indeterminato e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato del Collegio.
2. Sono esclusi dall'elettorato passivo i docenti in aspettativa, in congedo, in distacco e in comando.
3. Sono, altresì, esclusi i docenti cautelativamente sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare; i docenti che abbiano riportato condanne penali; che siano stati destinatari di sanzioni disciplinari; che abbiano procedimenti penali e/o disciplinari pendenti a loro carico.
4. L'elenco nominativo degli aventi diritto all'elettorato passivo, suddiviso per ciascuna categoria di appartenenza, è consultabile *on line* a partire da dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Contro tale elenco, entro il 5° giorno antecedente le elezioni, l'interessato può fare opposizione, mediante

istanza rivolta al Rettore. Tale elenco è aggiornato fino al giorno precedente quello di svolgimento delle elezioni.

#### **Art. 5 Commissione Elettorale Centrale**

1. Con proprio decreto il Rettore costituisce la Commissione Elettorale Centrale, composta dal Rettore o suo delegato, dal Dirigente dell'Area Organizzazione e Personale o suo delegato e da un Segretario, appartenente al personale tecnico - amministrativo dell'Università.
2. Spettano alla Commissione Elettorale Centrale il controllo delle operazioni elettorali e le decisioni sui reclami presentati da qualunque elettore o dai componenti dei seggi.
3. La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia sugli errori od omissioni rilevati negli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, entro due giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza.
4. La Commissione Elettorale Centrale riceve i risultati dai Presidenti dei seggi al termine delle operazioni di scrutinio e decide in merito ad eventuali voti contestati, risultanti dai verbali. Controlla la regolarità e la validità dei risultati.
5. È possibile presentare ricorso alla Commissione Elettorale Centrale avverso i risultati delle elezioni proclamati dal Rettore entro 3 giorni dalla pubblicazione degli stessi. La Commissione decide entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso.
6. Per ciascuna seduta è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti.

#### **Art. 6 Costituzione dei seggi elettorali**

1. I seggi elettorali sono costituiti con decreto rettorale venti giorni prima rispetto alla data fissata per le elezioni.
2. I seggi, uno per ciascuna rappresentanza, per un totale di 3, sono composti, rispettivamente, da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori, che godano del diritto di elettorato attivo; uno di essi, per ciascuna rappresentanza, assume le funzioni di Presidente del seggio. Ad ogni seggio è assegnata un'unità di personale tecnico-amministrativo con funzioni di segretario.
3. Ogni seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti.
4. Il seggio elettorale osserva l'orario stabilito nel decreto di indizione delle elezioni. Al momento della chiusura del seggio, possono esercitare il loro diritto di voto gli elettori ancora presenti in sala.
5. Lo scrutinio ha luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

#### **Art. 7 Operazioni pre-elettorali**

1. I componenti del seggio, prima dell'inizio delle elezioni, si riuniscono per acquisire la disponibilità del materiale necessario all'esercizio del diritto di voto.
2. Il Presidente controlla l'agibilità del locale ove si svolgono le elezioni, nonché la presenza in esso delle cabine e degli apprestamenti necessari ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto.
3. I componenti del seggio provvedono ad autenticare le schede elettorali mediante apposizione del timbro del seggio e della sigla di uno di essi.  
A cura dei Presidenti di ciascun seggio, nei locali ove si svolgono le elezioni sono esposti copia del regolamento e del decreto rettorale di indizione delle votazioni.

#### **Art. 8 Modalità di voto**

1. I componenti il seggio elettorale provvedono ad accertare l'identità dell'elettore.
2. L'espressione del voto è personale e segreta. Può essere espressa una sola preferenza, indicando nome e cognome, o solo il cognome (nell'ipotesi in cui non esistano casi di omonimia). Sono nulle le schede che presentino più di una preferenza, scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
3. Il Presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità, verbalizzando tutti gli accadimenti di eventuale interesse della Commissione Elettorale Centrale.
4. terminate le operazioni di voto, il Presidente, unitamente agli altri componenti del seggio, procede allo spoglio delle schede. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

5. In caso di contestazione di un voto, il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; il componente del seggio opponente formula l'eventuale suo rilievo nell'apposito verbale. La Commissione elettorale centrale decide in merito.

#### **Art. 9 Operazioni Elettorali**

1. Tutte le operazioni elettorali devono essere riportate su apposito verbale. I plichi contenenti i verbali delle operazioni elettorali, le schede non utilizzate, le schede votate, le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate, le schede annullate e gli elenchi dei votanti devono essere consegnati all'Ufficio competente.

#### **Art. 10 Designazione eletti**

1. Per ciascuna componente, è eletto:
  - quale membro effettivo, il docente che ottenga il maggior numero di voti;
  - quale membro supplente, il secondo più votato.In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, nel caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
2. Dei restanti non eletti è stilato un elenco da cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o cessazione, per qualsiasi motivo, di uno degli eletti; per la formazione di tale elenco si tiene conto di quanto indicato al comma 1 del presente articolo, in caso di parità.
3. In ogni caso in cui sia necessario sostituire i membri effettivi o i membri supplenti, i membri supplenti subentreranno quali membri effettivi e i nuovi membri supplenti saranno individuati dall'elenco di cui comma precedente. In caso di parità, si applicheranno le regole di cui al primo comma del presente articolo.
4. Nel caso in cui non vi siano nominativi nell'elenco da cui poter attingere, si procede a indire tempestivamente una nuova elezione per la componente mancante.

#### **Art. 11 Decadenza e incompatibilità**

1. Il componente, effettivo o supplente, che, nel corso del mandato, cambi ruolo di appartenenza, è sostituito mediante il meccanismo di cui all'art. 10, comma 3.
2. Ai componenti del Collegio si applica il regime delle incompatibilità previsto dall'art. 42 dello Statuto. In particolare, la partecipazione al Collegio è incompatibile con l'essere componente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.
3. L'eletto che si trovi in situazione di incompatibilità esercita l'opzione antecedentemente alla nomina.

#### **Art. 12 Norme finali e transitorie**

1. In sede di prima applicazione e in via transitoria, la durata del mandato degli eletti decorre dalla data del decreto rettorale di nomina del Collegio e i componenti del medesimo dovranno garantire la permanenza in servizio fino al 31 ottobre 2024.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web di Ateneo e in sede di prima applicazione le elezioni verranno indette entro 30 giorni.